
Le novità legislative previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 artt.48,49, 50. Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015-Supplemento ordinario n.34) ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003, nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

Le modifiche riguardano:

Limite economico: in base a quanto previsto dall'art. 48, comma 1 del citato decreto legislativo i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 7000 euro nel corso di un anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 9.333 euro lordi.

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 7000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lordi.

I limiti annui previsti come compenso economico fissati per il prestatore devono essere annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Ambiti di attività e tipologie di prestatori:

E' confermata l'eliminazione dei limiti oggettivi e soggettivi per l'espletamento di prestazioni di lavoro accessorio per cui le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il **settore agricolo** in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

- aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di **specifiche figure di prestatori** (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) **per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;**
- aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare **qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale** purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Resta immutata rispetto alla previgente disciplina la nozione di Committenti pubblici che comprende oltre a quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 ("tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300") anche gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato (art. 1, comma 3, L.196 del 31/12/2009), quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.

Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente nell'ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a "manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà", nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.

Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell'utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti', previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.

Percettori di prestazioni a sostegno del reddito

Viene confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2) la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo 4000 euro) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Lavoratori stranieri

Viene confermata dall'art. 48 comma 5 nell'inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

Rimane fermo, pertanto, quanto previsto nella Circolare n. 44/2009 secondo cui, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro accessorio da solo - in considerazione della natura saltuaria delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l'ottenimento del titolo di soggiorno - non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.

Imprese familiari

A far data dal 18 luglio 2012, anche l'impresa familiare rientra nell'ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro accessorio **per lo svolgimento di ogni tipo di attività** (incluse le attività specifiche dell'impresa), con l'osservanza dei soli limiti economici previsti (dalla nuova normativa, pari a **2.000** (2.020 per il 2015) **euro netti** (2693 € lordi per il 2015) per prestatore, nell'anno civile, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Pertanto, non è più valido il limite economico di 10.000 euro netti nell'anno fiscale, precedentemente previsto per le imprese familiari.

Imprese familiari

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 49, da parte del Ministero del lavoro).

Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio

L'art. 49, comma 3, prevede l'obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.